



PAISTOM

AZIENDA SPECIALE COMUNALE
di Capaccio Paestum

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
N. 07 del 13 MARZO 2019

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE ACCONTO LEGALE – CIG: Z612739D16

Premesso che

- il Comune di Capaccio con delibera di consiglio comunale n. 96 del 29/11/2012 ha costituito l'Azienda Speciale Comunale "Paistom" quale Ente Strumentale del Comune, ai sensi dell'art.114 di D.Lgs.267/2000, per la gestione dei seguenti servizi: manutenzione del patrimonio beni di utilizzo pubblico, viario comunale, cunette e segnaletica stradale, verde pubblico, cimiteriali, spiagge pubbliche, idrici comunali, turismo e spettacolo, informatici al cittadino e di back e front end;
- con deliberazione di C.C. n. 96 del 29/11/2012 veniva deliberata la costituzione dell'Azienda Speciale Paistom;
- in data 04/12/2012 è stato formalmente sottoscritto l'atto costitutivo dell'Azienda Speciale "Paistom" e registrato al repertorio dell'Ente con n. 3899;
- il Comune di Capaccio con atto consiliare n. 103 di 14/12/2012 ha:
 - preso atto della formale costituzione dell'Azienda Speciale "Paistom" e della nomina del Consiglio di Amministrazione e del Direttore;
 - ha approvato lo Statuto dell'Azienda Speciale "Paistom";
 - ha approvato il Piano – programma contenente la relazione sulle attività gestionale amministrativa – contabile e sulla situazione economica-finanziaria per il quinquennio 2013/2015;
 - ha approvato lo schema di convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per la gestione dei servizi pubblici in modo strumentale;
- è stata sottoscritta la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom";
- il Direttore, ai sensi di Statuto, ha i poteri gestionali ed organizzativi analoghi ai Dirigenti degli Enti Locali;
- per analogia, trattandosi di Azienda Speciale Comunale si applicano le norme del TUEL ;
- con deliberazione di C.C. n. 87 del 26/09/2013, è stata approvata la modifica all'oggetto sociale dell'Azienda Speciale Paistom;
- con deliberazione consiliare n. 97 del 26/11/2013 si è provveduto a modificarne lo Statuto;

Visto il D.Lgs 267/2000, recante il TUEL ed in particolare, l'art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'art. 151 "Principi in materia di compatibilità", l'art. 183 "Impegno di spesa" e l'art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

Dato atto che al Direttore dell'Azienda Speciale Paistom spetta la responsabilità gestionale dell' Azienda stessa, ed in particolare, egli sovrintende all'attività tecnico-amministrativa,



commerciale, finanziaria in autonomia decisionale;

Richiamate

- la delibera di C.C. n.13 del 28/01/2015 con la quale i servizi della società Sele-Calore s.r.l. sono stati trasferiti alla azienda speciale Paistom;
- la delibera di Consiglio Comunale n.34 del 13/05/2016 con la quale si è proceduto ad approvare il Piano Programma e le schede di dettaglio con l'avvio dei nuovi servizi così come approvati e rimodulati, relativo all'annualità 2016;
- la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per l'anno 2016, sottoscritta in data 21/06/2016;
- la delibera consiliare n. 69 del 12/07/2016 di riapprovazione per conferma della delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 13/05/2016;
- la delibera di Consiglio Comunale n.18 del 20/04/2017 con la quale si è proceduto ad approvare il Piano Programma 2017/2019 e le schede di dettaglio con l'avvio dei servizi così come approvati e rimodulati;
- la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per le annualità 2017/2019, sottoscritta in data 09/05/2017;

Considerato

- che con determinazione n. 4 del 196 febbraio 2019 si è proceduto a conferire l'incarico di assistenza legale e patrocinio per la tutela degli interessi dell'Azienda, all'avv. Egidio Felice Egidio, nato il 21/03/1973, C.F. GDEF CG73C21H703X, iscritto all'albo degli avvocati dal 07/12/2001, nell'ambito del procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo fatto avere dalla società TEMPOR SPA, provvisoriamente esecutivo per ottenere il pagamento della somma di € 1.859.368,03 a titolo di corrispettivo per somministrazione di lavoro temporaneo e interessi di mora per ritardato pagamento;
- che con la summenzionata determinazione è stato stabilito in € 5.300,00 oltre IVA il compenso dovuto;
- che è stata regolarmente sottoscritta digitalmente la convenzione di incarico protocollo n. 28 del 19/02/2019;

Vista la fattura n. n.FPR 4/19 dell'11/03/2019, presentata al protocollo generale dell'Azienda in data 12/03/2019 al n. 44 dall'avv. Felice Egidio Egidio nell'importo complessivo di € 1470,00 in regime forfettario ai sensi dell'art.1 della legge 190/2014, relativa all'acconto sull'onorario di € 575,00 oltre al rimborso delle spese sostenute (marche da bollo, contributo unificato) pari ad € 872,00;

Preso atto che la convenzione sottoscritta prevede la liquidazione dell'acconto;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato lo Statuto societario;

Visto: l'art. 107 del D. Lgvo. 267 del 18/08/2000;

Vista: la L. 241/1990;

Visto: il D. Lgs n.50/2016;

Visto il Piano-Programma dell'Azienda Speciale Paistom 2017/2019;

Visto il Bilancio dell'esercizio provvisorio in corso;

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse espresse in narrativa vengono richiamate integralmente;



2. Di liquidare la fattura n.FPR 4/19 dell'11/03/2019, presentata al protocollo generale dell'Azienda in data 12/03/2019 al n. 44 dall'avv. Felice Egidio Egidio nell'importo complessivo di € 1470,00 in regime forfettario ai sensi dell'art.1 della legge 190/2014, quale acconto sull'onorario per l'incarico di assistenza legale e patrocinio nell'ambito del procedimento di cui in parte in narrativa per la tutela degli interessi dell'Azienda;
3. Di imputare la spesa sul redigendo bilancio 2019;
4. Di dare altresì atto che il presente affidamento verrà pubblicato sul sito web dell'Ente in ottemperanza alla normativa vigente.

IL DIRETTORE GENERALE

Maria Luigia D'Angelo